

ANALISI

# Il pagamento delle sanzioni non ostacola la lite

di **Pierluigi Rausei** e **Michele Tiraboschi**

**L** ministero del Lavoro con la circolare 16, firmata ieri, chiarisce e semplifica alcuni aspetti del contenzioso amministrativo, correggendo anche alcuni aspetti della circolare 10 del 2006.

Viene precisato che il ricorso può essere presentato dall'azienda anche nei casi in cui si sia provveduto al pagamento delle sanzioni ingiunte con ordinanza dalla direzione del lavoro. Il versamento delle somme a titolo di sanzione, in questo caso, non comporta l'estinzione degli illeciti ma evita soltanto un aggravio procedurale per il presunto trasgressore che intenda avviare gli strumenti difensivi, amministrativi e giudiziari, che la legge gli consente di utilizzare.

Non così, invece, se il pagamento riguarda le sanzioni ridotte a seguito di verbale conclusivo degli accertamenti. In questa ipotesi, infatti, il pagamento estingue l'illecito manifestando una acquiescenza all'accertamento e non può darsi luogo, pertanto, a nessuna forma di successivo contenzioso.

Un ulteriore chiarimento riguarda l'esclusione di qualsiasi contraddittorio, con il ricorrente o con qualsivoglia eventuale contro-interessato, con riferimento alla istruttoria dei ricorsi al Comitato regionale. Questi devono essere trattati e decisi solo sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente e di quelli messi a disposizione dell'amministrazione che ha emesso il provvedimento destinatario del ricorso gerarchico improprio di natura impugnatoria.

Circa la pretesa impugnabilità delle decisioni adottate dal direttore o dal comitato regionale all'esito dei ricorsi presentati a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 124 del 2004, il ministero corregge la circola-

re 10 del 2006 per affermare la inammissibilità di qualsiasi impugnazione giudiziale, ordinaria e amministrativa, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in merito.

La decisione di rigetto del ricorso gerarchico si limita ad accedere al provvedimento impugnato, che viene confermato a seguito di riesame e rimane l'unico atto ad essere ulteriormente impugnabile in sede giudiziaria.

La circolare fa anche presente che il Consiglio di Stato ha escluso, con una lunga serie di pareri motivati, l'ammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato contro le decisioni dei ricorsi regionali, essendo le sanzioni amministrative in materia di tutela del lavoro affidate alla competenza funzionale e non derogabile del giudice ordinario.

Con riguardo alla impugnabilità dinanzi al Comitato regionale della diffida accertativa validata, il ministero richiama il direttore della direzione provinciale del lavoro a dare comunicazione al lavoratore del giorno della notifica del provvedimento di validazione al datore di lavoro diffidato per la corretta individuazione della decorrenza del termine per la inoppugnabilità del titolo esecutivo e rendere così possibile la spendita. Analogamente il comitato regionale che ha ricevuto il ricorso amministrativo contro la diffida accertativa deve darne notizia al lavoratore informandolo della sospensione dell'esecutività del titolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL MECCANISMO

**Il versamento delle somme ingiunte con ordinanza dalla Dpl evita al trasgressore aggravii procedurali**

